

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar 16 febbraio 2021

Le novità del decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile

Risposte alle domande poste in chat

**a cura di
Carmen Iuvone, Massimo Puggioni,
Giuseppina Liuzzo**

Domande & Risposte

1. Per andare in DILA, la modifica della volumetria per un impianto idroelettrico in riduzione ha un limite %?

L'art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011 prevede che siano assoggettati alla DILA gli interventi sugli impianti idroelettrici che, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento:

- *non prevedono alcun incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse;*
- *non prevedono alcun incremento della portata derivata;*
- *comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.*

In caso di riduzione volumetrica, a rigore, si applica il limite del 15 per cento, il quale è imposto per tutti i casi di variazione e non solo per le variazioni in aumento.

2. A quale ente compete la DILA, se l'autorizzazione unica originaria dell'impianto è stata rilasciata dalla Regione?

L'art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011 prevede espressamente che:

- *in caso di varianti che intervengano nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, la DILA sia presentata all'autorità competente per la medesima autorizzazione (comma 2);*
- *negli altri casi, la DILA sia presentata al Comune (comma 4).*

Si ritiene comunque opportuno che il Comune inoltri la DILA stessa alla Regione che ha autorizzato originariamente l'impianto.

3. La previsione dell'art. 6bis del DLgs 28/2011 richiama un'assenza di incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse. Ma se a parità di area (m2 tot. occupati) viene proposta una variazione della superficie oggetto di intervento (ad esempio una lieve rilocalizzazione delle opere), è ugualmente applicabile la Dila?

La norma citata pone quale condizione per l'applicabilità della DILA il fatto che l'intervento non preveda alcun incremento dell'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, non prevedendo alcun limite in caso di rilocalizzazione a parità di area occupata.

4. Anche gli impianti biogas rientrano nel campo applicazione della DILA?

L'art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011 non cita gli impianti di produzione di biogas fra quelli a cui è applicabile il nuovo regime della DILA.

5. Se non varia l'area occupata, ma la taglia dell'impianto, si presenta DILA anche

in caso di passaggio a impianto di taglia soggetta a PAS o PAUR?

L'art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011, al comma 1, contiene tutte le condizioni per l'applicabilità della DILA a seconda della tipologia di impianto, che nel quesito non viene precisata.

6. Ci sono limiti di potenza per gli impianti fotovoltaici presentabili con DILA?

L'art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011 non prevede alcun limite di potenza per gli impianti fotovoltaici, ma contiene una serie di limiti di altro genere che è opportuno verificare caso per caso.

7. Come si conciliano e come si amalgamano tali disposizioni con l'art. 6 comma 1 lett. e-quater del DPR 380/2001?

L'art. 6 del DPR 380/2001 prevede che non siano soggetti ad alcun titolo edilizio gli interventi volti alla realizzazione di “pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. Tuttavia, ancorché esenti da titolo edilizio, gli stessi interventi possono essere soggetti ad altri titoli abilitativi relativi a eventuali vincoli gravanti sull'area o sull'immobile (autorizzazione paesaggistica e simili). Per gli stessi impianti il nuovo art. 6-bis del d.lgs. n. 28/2011 prevede che sia applicabile il regime della DILA. A prima vista potrebbe apparire un aggravio procedurale, ma si deve considerare che la DILA non può essere confrontata con il solo titolo edilizio, in quanto la stessa assorbe anche ogni eventuale ulteriore atto d'assenso necessario per la realizzazione dell'intervento.

8. Riassumere schematicamente i casi in cui è possibile applicare la DILA (4 o 5?).

Sono realizzabili con DILA gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono

collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi sopra elencati, il proponente presenta all'autorità competente per la medesima autorizzazione la DILA.

Infine la DILA è applicabile, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

9. In funzione del nuovo assetto normativo di cui decreto semplificazioni, nelle more dell'uscita del Decreto del MISE (che si attende già da anni), è possibile avere una definizione di modifica sostanziale degli impianti FER che entri più nel merito rispetto a quanto già trattato in linea generale dal TU ambiente? Spesso è infatti molto difficile riportare la data fattispecie proposta alla definizione molto generica della norma.

Il D.lgs. n. 28 del 2011, art. 5, comma 3, come modificato dal cd. decreto semplificazioni, definisce espressamente quali interventi non sono considerati sostanziali e, come tali, sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6, comma 11, (comunicazione al Comune). La norma prevede al riguardo che sono considerati non sostanziali "Gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni alle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse."

La norma demanda invece, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza unificata, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006).

In attesa del previsto decreto non sembra possibile individuare in via interpretativa una definizione univoca di modifica sostanziale degli impianti FER.

10. Chiedo che sia spiegata la ratio della modifica introdotta all'art. 5 del D.Lgs 28/2011, laddove è stata tolta la specificazione di cosa consista la modifica non sostanziale per impianti a biomasse.

Dalla relazione illustrativa al decreto semplificazioni non si evincono elementi specifici da segnalare sul tema delle biomasse.

11. Come si coordina l'Autorizzazione Unica ex 387/2003, laddove il progetto è sottoposto anche a VIA e pertanto al procedimento di PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/06?

L'autorizzazione unica è il provvedimento introdotto dall'art. 12 del D.lgs n. 387 del 2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sopra delle soglie di potenza previste dalla norma.

L'autorizzazione unica è rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Costituisce titolo a costruire e a esercitare l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico.

Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. laddove richiesta dalla legislazione vigente.

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di V.I.A. e di tutte le necessarie autorizzazioni in materia ambientale, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che devono confluire nella conferenza di servizi (sul punto si rinvia alle precisazioni del GSE - Gestore servizi energetici Il quadro autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. ricognizione della normativa nazionale e regionale.).

Il Procedimento autorizzatorio unico regionale PAUR mantiene, pertanto, l'ambito di applicazione disciplinato dal Codice ambiente (art. 27 bis d.lgs. n. 152 del 2006).

12. È possibile chiarire il rapporto tra Autorizzazione Unica e PAUR?

Il quesito è analogo al precedente n. 11 a cui, pertanto, si rinvia.

13. Abbiamo un PAUR con VIA, 387, AIA e 208. Come si coordinano i procedimenti? E come si costruisce il provvedimento finale?

Il quesito non è chiaro.

14. Le Regioni possono individuare aree in cui non sia possibile installare impianti FER?

Le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, previste dall'art.12, D.Lgs. n. 387 del 2003 ed approvate con il D.M. 10.9.2010 (G.U. n. 219 del 18.9.2010) fissano i criteri per le Regioni per disciplinare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e delimitare le aree non idonee per specifiche tipologie di impianti.

Le Regioni possono, pertanto, procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti anche sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3 delle citate Linee guida. L'individuazione della non idoneità dell'area è

operata dalle regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale

15. Con AU si autorizza il solo impianto alimentato con energia rinnovabile o l'intera attività produttiva ad esso connessa? Ad esempio in caso di allevamento connesso ad impianto di produzione di biogas, con il quale si alimenta impianto di combustione a servizio di caseificio, inseriti in un unico insediamento produttivo con gestore unico, quali autorizzazioni devono essere richieste?

Primo quesito - L'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003 definisce e circoscrive specificamente la disciplina alla sola procedura autorizzativa per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale e riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizioni di manufatti o di interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento.

Secondo quesito - E' necessario conoscere gli atti del procedimento per poter individuare le autorizzazioni necessarie alla fattispecie riportata. Il tema sembra esulare dall'oggetto del webinar.

16. Vorrei porre un quesito generico sulla localizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava. L'A.U. deve essere rilasciata una volta chiusa la cava e correttamente ripristinata ai sensi del progetto estrattivo approvato? Oppure l'A.U. 387 può essere rilasciata anche senza il presupposto della corretta chiusura e ripristino ambientale della cava?

E' possibile che l'impianto fotovoltaico possa fare parte del progetto di recupero ambientale approvato, ma nella genericità dei casi, i progetti di recupero ambientale contengono soluzioni volte al prevalente obiettivo di reinserimento paesaggistico o di riutilizzazione con materiali naturali. Purtroppo in tempi recenti si è contemplata la possibilità - come per altre tipologie di impianti - di utilizzare parchi fotovoltaici a terra per il recupero/riuso delle cave (e. di conseguenza, è possibile che ampliamenti, varianti, nuovi siti estrattivi possano prevedere, ai fini del rinnovo/variazione/rilascio della concessione, piani di recupero con l'impiantistica segnalata.

17. Sono state previste semplificazioni rispetto alla verifica di assoggettabilità a Via relativa a cumulo di impianti FV posti a distanza reciproca inferiore a 1 km, come al momento previsto dal Dm 31/03/2015?

No.

18. Fino a che punto ci si deve spingere nelle valutazioni condotte in fase di screening

per i FV?

Le valutazioni sono effettuate - ovviamente con le pertinenti analisi e stime per la tipologia di opera, in riferimento al cd. "caso per caso" e alle condizioni dell'area vasta e locale - sulla base delle disposizioni e delle indicazioni contenute nell'Allegato IV e i Criteri minimi individuati dall'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/06

19. Se un progetto di impianto fotovoltaico fa variante al PRGC la procedura di verifica di VAS va svolta prima della conferenza dei servizi di autorizzazione unica dell'intervento?

Per l'AU tutti i pareri ambientali devono risultare già acquisiti.

20. Le aree dismesse o di degrado, sicuramente da preferire per l'installazione di impianti fotovoltaici rispetto all'utilizzo di suolo libero, si può comunque considerare "consumo di suolo" se suddetto suolo non è pavimentato?

Se le superfici di aree degradate, dismesse, sottoutilizzate, presentino componenti e caratteri di qualità anche residua, dal punto di vista ambientale e non risultino completamente pavimentate con materiali artificiali (o che ne inibiscano i caratteri della permeabilità) mantengono la "dimensione" di suolo e, pertanto, ogni valutazione dell'eventuale "consumo" va fatta in riferimento al livello e alla qualità della componente "suolo".